



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

**VISTO**, inoltre, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il D.M. n.11260 del 13.6.2013 con il quale è stato approvato il disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

**VISTO** il D.M. n.16091 del 21.7.2013 con il quale sono state approvate le Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

**VISTA** la nota n.2179 del 16.11.2018 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del disciplinare e delle norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, su conforme parere del Comitato tecnico ibridi riunitosi 29.10.2018;

**VISTO** il verbale del 29.10.2018 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi esprime parere favorevole ai nuovi testi del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle relative norme tecniche;

**CONSIDERATO** che i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*" e delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", così come approvate dalla CTC nella riunione del 29.10.2018, sono in linea con la normativa vigente e risultano meritevoli di essere accolti;

**CONSIDERATO** che la gestione dell'attività istruttoria per il riconoscimento degli Enti ibridatori e dei singoli programmi genetici è, comunque, in capo all'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), unico Ente selezionatore della specie suina, in linea con quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII – Produzioni animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

**VISTO** il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 che recita: "*il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina*";

**VISTO**, inoltre, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i Registri suini riproduttori ibridi già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

**VISTO** il D.M. n.11260 del 13.6.2013 con il quale è stato approvato il disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

**VISTO** il D.M. n.16091 del 21.7.2013 con il quale sono state approvate le Norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi attualmente vigente;

**VISTA** la nota n.2179 del 16.11.2018 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce l'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del disciplinare e delle norme tecniche dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, su conforme parere del Comitato tecnico ibridi riunitosi 29.10.2018;

**VISTO** il verbale del 29.10.2018 con il quale il Comitato Tecnico Ibridi esprime parere favorevole ai nuovi testi del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi e delle relative norme tecniche;

**CONSIDERATO** che i nuovi testi del "*disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*" e delle "*Norme tecniche del disciplinare dell'Albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi*", così come approvate dalla CTC nella riunione del 29.10.2018, sono in linea con la normativa vigente e risultano meritevoli di essere accolti;

**CONSIDERATO** che la gestione dell'attività istruttoria per il riconoscimento degli Enti ibridatori e dei singoli programmi genetici è, comunque, in capo all'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), unico Ente selezionatore della specie suina, in linea con quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52;

# **NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE DEL DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE REGISTRI DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI**

## **PARTE PRIMA**

### **1. Riconoscimento Enti ibridatori, approvazione programmi genetici, codifica dei Registri Suini Riproduttori Ibridi e dei Tipi genetici**

#### **1.1. Riconoscimento Enti ibridatori**

Le Associazioni di allevatori, le Organizzazioni di riproduzione, le Imprese private o gli Organismi pubblici richiedenti devono presentare domanda all'ANAS nei termini indicati dall'art.6 del Disciplinare dell'Albo.

#### **1.2. Approvazione programmi genetici**

Gli Enti ibridatori riconosciuti richiedenti devono presentare domanda all'ANAS per programmi genetici di ibridazione nei termini indicati dall'art.7 del Disciplinare del Disciplinare dell'Albo.

#### **1.3. Passaggi proprietà**

Si ha compravendita quanto l'Ente ibridatore riconosciuto cede l'attività e la denominazione di un Registro ad altro operatore, mentre nulla cambia nei programmi genetici già riconosciuti. In tali casi, il Titolare subentrante è tenuto a trasmettere all'ANAS competente domanda firmata dal proprio rappresentante legale allegando documentazione attestante il possesso di personalità giuridica, mentre il cedente è tenuto a trasmettere all'ANAS una liberatoria al passaggio di proprietà.

Il Titolare subentrante è autorizzato ad operare solo a seguito del ricevimento di apposita notifica da parte all'Autorità competente. Il subentrante potrà marcare i suinetti nati a partire da quaranta giorni prima della data di tale notifica, e potrà emettere certificati per i soggetti con numero di tatuaggio superiore all'ultimo attribuito e comunicato all'UCA mediante il modulo "Iscrizione mensile" nel nono mese precedente quello della data della notifica stessa. Ad esempio, se la notifica reca la data del 15 dicembre, fa fede il modulo "Iscrizione mensile" relativo al precedente mese di marzo.

I cambiamenti di ragione sociale del titolare sono trattati come i passaggi di proprietà, e pertanto anche in tali casi l'Autorità competente trasmette copia della notifica autorizzatoria.

#### **1.4. Cambiamenti di nome dei Registri**

Il cambio di nome di un Registro deve essere notificato all'ANAS dall'Ente ibridatore. Anche in tali casi all'Autorità competente trasmette copia della notifica autorizzatoria.

### 1.5. Fusioni Enti ibridatori e programmi genetici

La fusione di Enti ibridatori riconosciuti e dei relativi programmi genetici approvati richiede necessariamente l'esame da parte del CTI. Pertanto, la fusione equivale al riconoscimento di un nuovo Ente ibridatore ed all'approvazione dei suoi programmi genetici e comporta la contestuale cessazione dei precedenti Enti ibridatori e dei loro programmi genetici.

### 1.6 Codifica dei Registri

L'UCA assegna ad ogni Registro un codice numerico di tre cifre che non cambia nei casi di passaggi di proprietà o nei casi di cambiamento di nome del Registro stesso. Il codice non viene più riutilizzato dopo la cessazione di attività di un Ente ibridatore.

### 1.7. Codifica dei Nomi dei tipi genetici

I nomi dei tipi genetici, di cui all'Allegato I Parte 2 p.to 1 lettera b) del Regolamento UE 1012/2016, vengono codificati a cura dell'UCA entro ciascun Registro mediante un codice numerico di due cifre. Pertanto, ogni tipo genetico è univocamente individuato da un codice numerico di cinque cifre costituito dall'associazione del Codice Registro e del Codice del nome del tipo genetico. Il Codice tipo genetico cambia solamente nei casi di modifica del programma genetico approvato, su conforme parere del CTI. Il codice non viene più riutilizzato dopo la cessazione della produzione di un tipo genetico. Il Codice Registro, ed eventualmente anche il Codice Tipo genetico, possono cambiare anche nel caso in cui, a seguito della fusione di più Enti ibridatori, quello nuovo dichiara di proseguire la produzione di un Tipo genetico già prodotto da uno degli Enti ibridatori che hanno cessato l'attività.

### 1.8. Nomi dei Tipi genetici

I tipi genetici, ottenuti a partire da linee di fondazione identiche a quelle dei tipi genetici prodotti in un altro Stato membro, devono chiaramente richiamare la stessa denominazione utilizzata per il tipo genetico equivalente prodotto in quel Paese.

## **PARTE SECONDA** *Requisiti tecnici minimi*

### **1. Sistema di registrazione degli eventi produttivi**

- Il sistema di registrazione può essere su supporto cartaceo o in formato elettronico;
- Devono venir registrati tutti gli eventi produttivi e riproduttivi (inseminazione, parto, aborto, vendita, acquisto, morte, ecc.) e i dati di cui al successivo punto 3. Ogni informazione deve essere correttamente identificata con la matricola del soggetto cui si riferisce;
- I dati devono essere archiviati in modo da permettere le verifiche dell'UCA.

### **2. Prova di *performance* e valutazione genetica dei riproduttori**

Il programma genetico che prevede una prova di *performance* e/o una valutazione genetica deve rispettare quanto disposto all'Allegato III del Regolamento UE 1012/2016

Ai sensi dell'art.7, punto 2 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n.52 e dell'art 10 del Disciplinare dell'Albo nazionale, tutti i riproduttori suini ibridi maschi destinati alla abilitazione alla I.A. pubblica devono:

- Classe Linea pura  
essere sottoposti a prova ed aver superato con esito favorevole la valutazione genetica;
- Classe ibridi  
avere ascendenti di razza o linea pura che siano stati sottoposti a prova ed abbiano superato con esito favorevole la valutazione genetica.

L'Ente ibridatore deve definire il valore dell'Indice genetico minimo dei riproduttori maschi della Classe Linea pura e degli ascendenti maschi e femmine di Linea pura dei verri della Classe ibridi, ai fini dell'abilitazione alla I.A. pubblica, di cui all'art. 10 del Disciplinare.

### **3. Allevamenti collegati**

Sono collegati ad un Registro suini riproduttori ibridi tutti gli allevamenti comunicati all'UCA, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato 1 Parte 1 lett. A p.to 2 del Regolamento 2016/1012.

Un Ente ibridatore può svolgere la propria attività in uno o più allevamenti a qualunque titolo ad esso collegati, ma un allevamento non può essere contemporaneamente collegato a più di un Ente ibridatore.

### **4. Identificazione dei riproduttori**

L'identificazione dei riproduttori ibridi prodotti deve essere effettuata entro 28 (ventotto) giorni dalla nascita con un tatuaggio al padiglione auricolare destro, composto da 8 caratteri numerici: i primi 3 costituenti il codice del Registro di cui al punto 1.6., i rimanenti 5 il numero progressivo di iscrizione al Registro.

L'identificazione ufficiale completa di un riproduttore è costituita, oltre che dal tatuaggio di cui sopra, dal tatuaggio al padiglione auricolare sinistro di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 26/10/2010, n. 200.

### **5. Emissione certificati zootecnici**

Il certificato zootecnico di cui all'art. 11 del Disciplinare dell'Albo nazionale viene emesso dall'Ente ibridatore ed è valido solo se dotato dell'etichetta antifalsificazione prenumerata rilasciata da UCA su richiesta dell'Ente ibridatore medesimo.

Il certificato zootecnico può essere emesso a partire dal compimento del sesto mese di età del suino riproduttore e prima della data di uscita per vendita. Il certificato emesso a posteriori non è valido, ad eccezione del certificato emesso al sesto mese di età per un suino riproduttore femmina uscito per vendita ad un'età inferiore.